

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1954

(30^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (404) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 457, 459
PESENTI	459
RODA	459
TRABUCCHI, relatore	458, 459

« Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà » (488) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	460, 461
DE LUCA LUCA	461
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	461
RODA	461
TRABUCCHI, relatore	460, 461

« Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi

di guerra di prima categoria per l'anno 1953 » (489) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 462, 466, 467, 468
DE LUCA CARLO	465, 466, 467
DE LUCA LUCA	465, 467
FORTUNATI	463, 467, 468
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	466
RODA	463, 466
STURZO	463, 466, 467, 468
TOMÈ, relatore	463, 465, 468

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Minio, Pesenti, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Mariotti, Restagno e Zotta sono sostituiti rispettivamente dai senatori Roda, Martini e De Luca Carlo.

Intervengono inoltre il Ministro del bilancio Vanoni e i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (404) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

30ª SEDUTA (13 maggio 1954)

« Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano la discussione di questo disegno di legge fu sospesa perchè si ritenne opportuno richiedere il parere della Commissione dell'industria.

Tale parere ci è ora pervenuto: invito l'onorevole relatore a darne lettura.

TRABUCCHI, *relatore*. Come è già noto ai colleghi il disegno di legge in esame concede facilitazioni fiscali per coloro che da ogni quintale di cacao in grani riescano a estrarre, in luogo di 30 chilogrammi, 40 chilogrammi di burro di cacao da riesportare.

In tal caso restano 40 chilogrammi di polvere, con bassissima percentuale di grasso, oltre chilogrammi 13 di bucce e pellicole e chilogrammi 7 di perdite, terriccio, semi guasti e calo peso di torrefazione. La polvere non riesportata, perchè di difficilissima collocazione all'estero, verrebbe nazionalizzata e tassata in ragione di 32 chilogrammi, dato che si terrebbe conto del fatto che questa polvere, per essere collocata, sia pure sul mercato interno, deve essere in ogni caso reintegrata con un congruo quantitativo di grasso.

Nella precedente discussione furono sollevati dei dubbi e delle eccezioni e si ritenne opportuno chiedere il parere della 9ª Commissione, parere che ora ci è pervenuto e del quale do lettura:

« Giova tener presenti le disposizioni della legge attualmente in vigore, alla quale il disegno di legge sottoposto al nostro esame intende introdurre dei mutamenti.

« Si premette che i grani di cacao importati in Italia, come in altre nazioni di Europa, dall'America centrale e da regioni dell'Africa, vengono sottoposti a lavorazione industriale per realizzare quanto di pregiato e di utile essi contengono.

« Da tale lavorazione, dopo la torrefazione e la spremitura, si ricava una polpa, che è detta burro di cacao, mentre le buccie, calcolate nel 13 per cento, servono ad usi minori e di bassa utilità e le scorie nel 7 per cento si gettano.

« Particolarmente pregiato è il burro di cacao, per la cui esportazione l'industria italiana

della spremitura di cacao è in concorrenza con quella di parecchie altre nazioni, fra cui la vicina Svizzera.

« All'ingresso in Italia si corrisponde sui grani una tassa di consumo calcolabile in lire 25.000 al quintale. Per beneficiare successivamente della intera restrizione di tale importo, occorre attualmente esportare non solo il burro di cacao, calcolato nel 30 per cento al quintale e cioè in 30 chilogrammi; sibbene anche la polvere di cacao, nel 50 per cento, e quindi in totale l'80 per cento, mentre le buccie vengono tenute a disposizione della Finanza per controllo e il residuo è considerato terriccio e calo di lavorazione.

« Le industrie spremitrici, diverse da quelle di confezione di paste (inesattamente si è ritenuto che lavoratrici del cacao siano la Motta e la Perugina), trovano assai facile la esportazione del burro di cacao, ambita, come si è detto, da concorrenti industrie di altre nazioni; meno facile, ed anzi problematica, la esportazione della polvere di cacao.

« Per tale difficile esportazione le industrie operatrici, collocando all'estero solo il detto 30 per cento, versano in una situazione di forte disagio economico, perchè sono costrette a portare ai magazzini molta polvere di cacao, determinando soste infruttuose.

« Il disegno di legge in esame tendè pertanto a favorire la maggiore produzione possibile di burro di cacao per la esportazione (si va da chilogrammi 30 a 40 al quintale), diminuendo di entità la polvere di cacao (40 chilogrammi al quintale in luogo di 50).

« Quest'ultima però non può essere utilizzata se non ha il contenuto del 20 per cento di grasso. A riparare l'impoverimento inflitto alla stessa dal maggiore impiego di grasso impegnato nella produzione del burro, occorre che il produttore vi immetta chilogrammi otto di burro di cacao preso sul mercato interno.

« Pertanto il disegno di legge provvede alla restituzione dell'imposta sul burro di cacao esportato senza l'obbligo di contemporaneamente esportare anche la polvere di cacao.

« Poichè poi nella produzione di polvere debbono immettersi i ricordati chilogrammi otto, l'imposta di consumo su questa viene applicata solo per chilogrammi 32.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)30^a SEDUTA (13 maggio 1954)

« Tale trattamento non è un dono, sibbene un compenso per la difficile esportazione della polvere e per la detta spesa di acquisto del burro.

« Si osserva dai critici che le disposizioni del disegno di legge favoriscono un solo ramo della esportazione nazionale, mentre si dovrebbe creare provvedimenti utili alla intera materia delle esportazioni.

« Si risponde che non sembra esservi ragione di ritardare provvedimenti proficui ad un ramo della produzione nazionale se, per difformità contingenti, non è possibile provvedere contestualmente al sollievo in tutti gli altri rami. Tanto più la riflessione è razionale, quando si sa che, se i produttori fossero difficoltà in causa di scarsa convenienza nel produrre, passerebbe innanzi a loro l'industria di altre nazioni concorrenti.

« Qui è da chiarire che l'8 per cento di burro, da reperire sul mercato nazionale, è fornito dalle ditte, che non esportano, o che hanno un supero senza essere organizzate all'esportazione; e che la polvere di cacao, munita di grasso nella misura legale del 20 per cento, serve alla confezione di cioccolato di tipo popolare, che altrimenti non si potrebbe convenientemente apprestare. Poichè la competenza della nostra Commissione deve precipuamente posarsi sulla ricerca della maggiore produzione, della maggiore esportazione e del maggior lavoro, col corrispettivo altresì di una ampliata introduzione di moneta pregiata, si può ritenere che la legge produca notevoli vantaggi, atti alla espressione di un nostro parere favorevole ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di cacao in grani non torrefatto per la integrale estrazione del burro contenuto.

(È approvato).

Art. 2.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao

in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

chilogrammi quaranta di burro di cacao;
 chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, all'imposta di consumo corrispondente a chilogrammi trentadue di cacao in grani;
 chilogrammi tredici di bucce e pellicole;
 chilogrammi sette per perdite, terriccio, semi guasti e calo peso di torrefazione.

RODA. L'articolo 2 fissa delle percentuali, quella del burro di cacao, quella della polvere e quella dei residui. Io temo che con ciò favorirò solamente i grandi produttori che hanno impianti attrezzati per la integrale spremitura dei grani di cacao, a scapito dei piccoli industriali che non saranno in grado di produrre la quantità di burro richiesta dal disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Abbiamo chiesto il parere della 9^a Commissione appunto per superare questi dubbi.

RODA. Dubbi che però la 9^a Commissione non ha superato.

PRESIDENTE. La 9^a Commissione ha fatto rilevare però che le aziende Motta e Perugina non sono affatto interessate al disegno di legge.

PESENTI. Mi è stato fatto osservare da competenti del ramo che il burro di cacao viene mantenuto in buona quantità nei cioccolati fini, mentre nei cioccolati di scarto si sostituisce con grassi di minore potere nutritivo e naturalmente di minor costo. Pertanto non dovrebbero essere i grossi produttori a beneficiare dell'agevolazione concessa dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano, a richiesta delle ditte importatrici, anche per lo scarico delle bollette

di temporanea importazione di cacao in grani già emesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla concessione prevista dal regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà » (488) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di aliquote dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. È noto che, tra le imposte di surrogazione al registro, c'è anche l'imposta sulle assicurazioni, che varia a seconda della qualità della assicurazione.

Allo stato attuale le aliquote sono le seguenti: assicurazioni sui trasporti in fiumi e laghi, 20 per cento; assicurazione sui bagagli, 10 per cento; assicurazioni contro disgrazie accidentali, 2 per cento; assicurazioni per responsabilità civile, 9 per cento; assicurazioni per danni e mortalità al bestiame, 2 per cento; assicurazioni per i vetri, cristalli e specchi, 9 per cento; ecc. Vi è infine un'aliquota del 18 per cento per gli altri tipi di assicurazione non contemplati specificamente dalla legge.

Si pensa oggi sia necessario, per taluni tipi di assicurazione, adottare un'aliquota ridotta, e precisamente per le assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore e per le assicurazioni contro i danni da infedeltà dei prestatori d'opera.

Dove i prestatori d'opera maneggiano ingenti somme di denaro o materie prime molto costose si dà l'assicurazione contro eventuali infedeltà. Del pari, per rendere possibile il credito ad aziende minori si è creata l'assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore. Ciò rende più facile la circolazione del credito.

Particolare importanza hanno in questo periodo le assicurazioni delle cauzioni e contro la infedeltà, se si tien conto che i dipendenti non potrebbero in moltissimi casi depositare cauzioni enormi e quindi si renderebbe impossibile ad impiegati attivi e fedeli di assumere posti di responsabilità.

Si propone di far godere a questi due tipi di assicurazioni di uno speciale regime fiscale, in quanto corrispondono ad esigenze dell'economia nazionale.

Pertanto il disegno di legge al nostro esame, che ha già ricevuto l'approvazione della Camera dei deputati, fissa un'aliquota del 2 per cento per le assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore e del cinque per cento per l'assicurazione di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera.

Le quietanze rilasciate in dipendenza di queste assicurazioni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa, allegato A, alla legge tributaria sulle assicurazioni, rimanendo assoggettate alle normali tasse di bollo.

Infine con l'articolo 3 si modifica il testo dell'articolo 54 della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni. Si propone di stabilire una tassa di lire venti sulle prime mille lire e di lire dieci su ogni mille lire in più per cauzioni, mallevadorie, fidejussioni, anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona, e per costituzioni di pegni o di ipoteche e promesse di indennità sempre per una terza persona. Per le fidejussioni prestate a favore di terzi, verso pubbliche Amministrazioni, per periodi non superiori a due anni, da aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, si propone di porre una tassa di lire 20 per le prime mille lire e di lire 0,50 per ogni mille lire in più, se si tratta di fidejussioni prestate per un termine non superiore ad un anno, e

di lire 20 sulle prime mille lire e lire una per ogni mille lire in più se si tratta di fidejussioni prestate per un termine da uno a due anni. Così, accanto alla normale tassa graduale di lire 20 e 10, si pongono due graduali di lire 20 e 0,50, e di lire 20 e una.

DE LUCA LUCA. Abbiamo la netta impressione che questo disegno di legge comporti un'agevolazione fiscale a favore dei grandi operatori economici e finanziari. In sostanza sono le banche che temono di non essere pagate dai propri debitori e si vogliono assicurare contro questo rischio, e sono i grandi operatori economici che vogliono cautelarsi contro l'infedeltà dei propri dipendenti. Le agevolazioni concesse per questi tipi di assicurazione sono molto forti, per cui dichiaro che mi asterrò dal voto.

TRABUCCHI, *relatore*. Quanto afferma il collega De Luca non è esatto, le banche non assicurano i propri crediti, si assicurano piuttosto non concedendo il fido.

Sono invece le piccole aziende, quelle che vendono a rate, che assicurano i loro effetti cambiari, perchè le banche non li sconterebbero oltre certi limiti se non ci fosse una assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore.

Questo tipo di assicurazione ci porta in fondo alla possibilità — uso forse una parola sgradita al senatore De Luca, ma che serve a chiarire il mio concetto — di americanizzare l'Italia, dando a tutti la possibilità di avere il frigorifero o la televisione acquistandoli a rate. L'acquisto a rate da parte di un nullatenente è possibile soltanto se la sua solvibilità è garantita da un'assicurazione. Mi sembra quindi che indirettamente si aiutino i meno abbienti.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro l'infedeltà, ho già chiarito che oggi una banca dovrebbe richiedere, ad esempio, al proprio cassiere, una cauzione di dieci, venti milioni, somma che nessun impiegato potrebbe depositare.

Per quanto riguarda la riduzione delle tasse di registro essa facilita la concessione della fidejussione da parte degli istituti di credito, come avveniva nel caso di ammassi dell'olio e del burro quando l'U.P.S.E.A., ad esempio,

dava i buoni soltanto dietro cauzione da parte degli istituti di credito.

Insomma mi sembra che questo provvedimento sia senz'altro a favore dei piccoli produttori, commercianti e consumatori, e che quindi possiamo approvarlo tranquillamente.

DE LUCA LUCA. Le argomentazioni del senatore Trabucchi non mi convincono affatto. Oggi in Italia ci troviamo di fronte ad una situazione economica veramente seria. Da Milano alla Sicilia si vende tutto a rate, dalle automobili ai generi alimentari, e c'è una quantità di cambiali e di tratte sulle quali non c'è più nemmeno lo spazio necessario per le firme.

Non è vero che il disegno di legge agevoli i piccoli consumatori, esso agevola i grandi operatori, perchè non c'è grossa azienda commerciale o industriale che non viva in questa situazione. Il piccolo imprenditore anzi non può vendere a rate perchè non ha la possibilità di dilazionare i suoi incassi. Per questo rimaniamo fermi nel nostro punto di vista.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di concordare con le affermazioni del senatore Trabucchi specialmente per quanto riguarda la fidejussione per prestiti fatti a società. Se si tratta di una grande società nessuno domanderà la fidejussione; ma se si tratta di una piccola società allora si domanda la fidejussione, a cominciare dallo Stato.

RODA. A nome del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere dichiaro che ci asterremo dalla votazione per le ragioni esposte dal senatore De Luca. In pratica non ageveremo affatto le piccole imprese già oberate di impegni e che non possono pensare a concessioni di ulteriori crediti, ma favoriremo le grandi imprese.

Ancora una volta si mascherano come destinati a favorire le piccole e medie imprese provvedimenti che sono invece a favore dei grandi imprenditori, i quali non hanno alcun bisogno di aiuto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alla tariffa generale allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:

1) assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2;

2) assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.

(È approvato).

Art. 2.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo.

(È approvato).

Art. 3.

Il testo dell'articolo 54 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Cauzioni, mallevatorie, fideiussioni anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità del pari per terzi:

sulle prime lire 1.000 . . . L. 20
su ogni lire 1.000 in più . . . » 10

Fideiussioni prestate a favore di terzi verso pubbliche Amministrazioni per periodi non superiori a due anni da aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

a) se prestate per un termine non superiore ad un anno:

sulle prime lire 1.000 . . . L. 20
su ogni lire 1.000 in più . . . » 0,50

b) se prestate per un termine superiore ad un anno ma non a due:

sulle prime lire 1.000 . . . L. 20
su ogni lire 1.000 in più . . . » 1

Norma speciale: l'imposta si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 53 della legge ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1953** »
(489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1953 e per l'anno 1953, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Isti-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)30^a SEDUTA (13 maggio 1954)

tuto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

TOMÈ, *relatore*. Con questo disegno di legge, che è analogo ad altro disegno di legge approvato pochi giorni fa, si provvede a determinare l'indennità di contingenza da corrispondersi in favore degli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1953. Anche con questo disegno di legge, come con il precedente, si propone di mantenere l'ammontare di tale indennità nei limiti già fissati per il 1947, dato che detti limiti sono superiori a quelli che deriverebbero applicando il coefficiente attuale del costo dell'alimentazione.

Detto questo, io mi limito a richiamare alla attenzione dei colleghi la discussione avvenuta in occasione della presentazione del precedente disegno di legge, ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

RODA. Come ebbi ad osservare in occasione della discussione del precedente analogo provvedimento, non mi convince eccessivamente il fatto che si vuole legare il coefficiente d'aumento al parametro « costo dell'alimentazione », anzichè a quello « costo della vita », perchè un conto è l'aumento subito dal costo dell'alimentazione, ed altro è l'aumento subito dal costo generale della vita nel nostro Paese, con speciale riguardo ai comuni con popolazione superiore alle 300 mila unità.

TOMÈ, *relatore*. Attualmente non c'è un motivo specifico che ci debba determinare ad adottare un altro criterio, dato che sostanzialmente si tratta di consentire oggi un trattamento più favorevole di quello che deriverebbe dall'applicazione automatica del disegno di legge istitutivo. La base del raffronto è la stessa: la base iniziale era il costo dell'alimentazione, e la base di oggi è ugualmente detto costo.

Se tutto questo non convince, bisognerebbe allora modificare la legge istitutiva e riproporre quella questione di carattere generale che già fu proposta con un ordine del giorno dal collega De Luca Luca in occasione della discussione del precedente disegno di legge.

Con il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame, si tratta in sostanza di non rendere

operante la legge istitutiva (la quale dovrebbe invece operare tutti gli anni) per il fatto che, essendo diminuito dopo il 1947 l'indice del costo della alimentazione, oggi praticamente si dovrebbe corrispondere una indennità di contingenza inferiore a quella che fu già loro corrisposta nel 1947. Pertanto, essendo giunti nella determinazione di mantenere l'ammontare già corrisposto nel passato, bisogna necessariamente fare una nuova legge che modifichi quella istitutiva.

Se questo non si vuol fare, bisognerebbe allora arrivare a determinare in via stabile l'indennità di contingenza già corrisposta nel 1947, autorizzando il Governo a modificarla esclusivamente in aumento qualora l'indice del costo di alimentazione dovesse aumentare.

STURZO. La questione, a mio avviso, va impostata in maniera semplice: o la legge vigente ha carattere di giustizia, ed allora è bene lasciarla operativa per sempre; o non ha carattere di giustizia e allora deve essere modificata. Il sistema di legiferare, come si è fatto, tanto per portare un esempio, ultimamente per i magistrati, trovando un ripiego per evadere i termini della legge precedente, non è certamente consono alla dignità della pubblica Amministrazione nè a quella del Parlamento.

FORTUNATI. Vi sono due questioni al fondo del problema: vi è la questione dello strumento tecnico con cui variare l'indennità e vi è la questione del riferimento o meno, nel variare tale indennità per gli invalidi di guerra, al modo con cui la stessa indennità di contingenza è misurata praticamente nel nostro Paese per quanto concerne gli individui che partecipano al processo produttivo come lavoratori.

Io ritengo che la cosa più semplice sarebbe quella di misurare l'indennità di contingenza così come viene misurata praticamente nei rapporti di lavoro, per cui in tal modo, ogni qualvolta sorgano particolari accorgimenti nuovi per tentare di misurare l'indennità di contingenza, lo Stato non farebbe altro che applicare nei confronti dei propri pensionati o dipendenti, quello che avviene nel campo normale dei rapporti economici.

È questa una questione che, del resto, gli invalidi hanno sollevato più volte, anche perchè una parte di essi, se non tutti, già conoscono il problema del variare dell'indennità di contingenza proprio perchè partecipano al processo produttivo e quindi possono vedere come l'indennità di contingenza dei loro compagni di lavoro è volta a volta commisurata.

Vi è poi un'altra questione sulla quale — confesso con scarso risultato — in questa e nell'altra legislatura ho cercato di richiamare l'attenzione della Commissione. Noi ci troviamo di fronte continuamente ad una serie di provvedimenti legislativi o di nuova emanazione o di variazione o di interpretazione di provvedimenti già emanati, in cui si fa sempre riferimento al variare del potere d'acquisto della moneta o al variare del costo della vita o al variare dei prezzi. Ebbene, è strano che nel nostro Paese non solo l'uomo della strada e, purtroppo, non solo lo studioso, ma anche il legislatore, assumono in una maniera singolarmente fatalistica qualunque risultato che il servizio statistico ufficiale fornisce, senza mai rendersi conto criticamente del come lo strumento è predisposto; il che significa, secondo me, non rendersi affatto conto di quello che il servizio statistico ufficiale ritiene di poter fornire alla Amministrazione del Paese.

Quale è l'equivoco di fondo che spiega il perchè, non si può più fare riferimento alla base del 1946? Quale è l'equivoco di fondo che è alla base del numero indice del costo della vita, e specificamente di un capitolo di questo costo, quello che riguarda l'alimentazione? L'equivoco, in realtà, consiste nel fatto che questi numeri indici in Italia non misurano nè variazioni di prezzi, nè variazioni di fabbisogni e pertanto sono di significato e di portata aleatori! Bisogna avere il coraggio di affermare queste cose!

Ai prezzi esistenti sul mercato di determinati beni, si applica il così detto « pacchetto », cioè quello che si ritiene essere il fabbisogno o il consumo di una famiglia tipo.

Si dice: una famiglia tipo è composta da un numero determinato di persone, con una determinata composizione per sesso e per età, per cui si presume che consumi in un anno tanti chili di pasta, tanti chili di carne, un numero *tot* di scarpe, tanti metri di stoffa, ecc.;

l'appartamento che abita deve essere composto di tante stanze, con un dato consumo di gas, di energia elettrica, ecc. Poi si moltiplicano i prezzi reali variabili per questa quantità fissa, e viene fuori una spesa teorica in base alla quale si dovrebbero poi misurare le variazioni dei prezzi dei singoli beni che rientrano in un determinato capitolo, oppure le variazioni dei prezzi dei beni di servizio che rientrano nel complesso della spesa. Ma se i quantitativi assunti non rispecchiano la realtà, sia pure media, del consumo effettivo, le variazioni dei prezzi non sono individuate come tali e se, d'altra parte, i quantitativi assunti come costanti non si possono neanche rapportare al fabbisogno in prospettiva, non possono essere assunti come costo del fabbisogno stesso.

Ecco come allora avviene che, volta a volta, si è aumentato il « pacchetto » pensando che in tal modo si riuscisse più facilmente ad individuare le variazioni di prezzi, il che non è affatto vero perchè applicare, ad esempio, alla Sicilia un determinato « pacchetto », che può avere un certo significato in Lombardia, non ha senso in quanto nel momento in cui in Sicilia la struttura economica entra in fase critica, gli acquisti si concentrano proprio sui beni che, in valore assoluto, costano meno, ma che invece possono aver rappresentato, rispetto agli altri beni e rispetto al tempo precedente, un maggior aumento di prezzo. La stessa cosa, inversamente, avviene nel caso di una maggiore diminuzione.

Solo se ci rendiamo conto di questo, riusciremo a capire perchè, se si facesse riferimento alla base del 1946, gli invalidi adesso dovrebbero ricevere una indennità di contingenza minore: perchè da allora ad oggi è cambiato il « pacchetto » ed è variata anche la struttura della famiglia tipo. Allora cosa si fa, dal punto di vista formale? Si rifanno i calcoli del 1946 con i nuovi pesi stabiliti, si applicano ai prezzi del 1946 i nuovi pesi che risultano successivamente, per cui risulta sostanzialmente un nuovo tipo, mentre si ritiene che esso non sia cambiato.

Io ritengo che la cosa sia veramente seria perchè una quantità enorme di rapporti economici e politico-economici della nostra vita sono legati, purtroppo, oggi a questo strumento. Si parla continuamente di numeri in-

dice, di potere d'acquisto della moneta, di coefficienti di trasformazione della lira, o in valore oro o in prezzi all'ingrosso e si fanno tutti i calcoli necessari ai quali poi sono legati tutti gli strumenti di politica economica. Ma il fatto è che non ci siamo mai posti il problema di affrontare radicalmente la questione in una sede competente, come potrebbe essere la nostra Commissione. Ecco perchè si presentano poi dei provvedimenti legislativi che tendono ad adeguarsi ad una realtà che si impone, malgrado tutti gli strumenti formali di indagine.

Pertanto mi dichiaro d'accordo con il collega Sturzo nel senso che dovremmo rivedere la legislazione vigente e stabilire che non è ammissibile che nel nostro Paese l'indennità di contingenza sia determinata in un modo per il settore privato e in un modo diverso per il settore pubblico, il che è paradossale. È necessario fare riferimento a tutti i consumi, e non a quelli alimentari. Penso però che, oggi come oggi, dovremmo affrontare una prospettiva di carattere generale, in un certo senso, non legata direttamente al provvedimento legislativo in esame, perchè questo è un problema che non riguarda solo gli invalidi di guerra, bensì riguarda praticamente tutti i dipendenti pubblici e privati.

DE LUCA LUCA. A quello che ha detto il collega Fortunati vorrei aggiungere alcune osservazioni.

È evidente che se noi ci uniformassimo al vecchio criterio con cui veniva stabilita l'indennità di contingenza, gli invalidi di guerra verrebbero a percepire un'aliquota minore, in quanto precedentemente ci si riferiva soltanto ai generi alimentari. Se noi andiamo a vedere quanto costava, ad esempio, l'olio nel 1946-47, evidentemente riscontriamo che si è verificato una enorme diminuzione di prezzo; e in un certo senso anche altri generi di consumo sono diminuiti. Però l'equivoco consiste nel fatto che il Governo si dovrebbe uniformare, a parte le considerazioni fatte dal collega Fortunati che sono di fondo, ai criteri che usano e che hanno già fissato di comune accordo le organizzazioni dei lavoratori e quelle padronali, cioè a dire questo « pacchetto » di contingenza deve comprendere tutti i generi dalla calzatura al vestito, dalla carne alla pasta, ecc.

Se venisse usato questo criterio è evidente che oggi l'aliquota sarebbe molto maggiore. È minore l'aliquota se ci riferiamo solo ai generi alimentari, ma se consideriamo tutto il fabbisogno di una famiglia-tipo italiana, evidentemente i mutilati e gli invalidi dovrebbero avere una indennità di contingenza assolutamente superiore.

Per il 1952 noi abbiamo votato un ordine del giorno, richiamato anche dal collega Tomè, nel quale abbiamo sottoposto all'attenzione del Governo questo problema; ci auguriamo che per il 1954 si faccia qualcosa di concreto e che il Governo si unifichi al voto unanime espresso dalla 5^a Commissione.

DE LUCA CARLO. Vorrei anzitutto rilevare che noi, disgraziatamente, in tutto il nostro sistema legislativo, non facciamo altro che tamponare, sistemare, cercare di adeguare alle necessità della vita, le norme legislative, il che determina uno stato di incertezza nel legislatore e nella pubblica Amministrazione.

È mai possibile che non si trovi una norma che dia una certezza del diritto quando si verificano determinate situazioni? Perchè mai dobbiamo sempre ricorrere al rimedio, al ripiego per sistemare delle posizioni che invece potrebbero essere sistemate in partenza?

Qui si è ricordato che, in merito all'indennità di contingenza, c'è la legge istitutiva che si basa sul criterio del calcolo in base al costo dell'alimentazione; ora, se quel criterio si è rivelato inadeguato perchè non si modifica, invece di seguitare ad insistere ogni anno con degli aggiustamenti che non fanno altro che confondere le idee?

TOMÈ, *relatore*. Si faccia iniziatore lei, allora, di un disegno di legge al riguardo.

DE LUCA CARLO. Io sono in diritto in questo momento di interloquire, ed interloquisco dicendo al rappresentante del Governo quali sono le idee che mi animano, quando affermo che una legge organica deve essere tale da poter essere applicata in ogni momento eventualmente e con delle varianti strettamente necessarie. E, dicendo questo, credo di dire una cosa sacrosantamente giusta, perchè col sistema attuale noi non facciamo altro che segui-

tare a riconoscere che le nostre leggi sono fatte male e seguiamo ad applicarle facendo peggio.

Pertanto io sarei dell'opinione di proporre una sospensiva per dar modo al Governo di presentare una legge organica a questo riguardo, altrimenti sono convinto che non risolveremo mai nulla di definitivo. Non vi accorgete che in ogni campo della nostra attività legislativa stiamo facendo la stessa cosa?

STURZO. Gli ordini del giorno che vengono da noi votati ed approvati sembra che non abbiano mai seguito, o almeno a noi non si dà mai diretta conoscenza del seguito che possono avere.

Ricordo, ad esempio, un ordine del giorno votato circa due anni fa in merito alla sistemazione del comune di Roma; quando, in seguito, si è approvata la legge per il comune di Roma, in sede di discussione fu rilevato come essa fosse insufficiente. Ci si rispose allora che c'era la Commissione presieduta dall'onorevole Petrilli che era investita del problema: ebbene, in due anni tale Commissione si è riunita soltanto due volte!

RODA. Io dichiaro, anche a nome dei miei colleghi, di approvare questo disegno di legge perchè evidentemente non si può negare questa indennità di contingenza agli invalidi di guerra. Però dichiaro anche di approvare la tesi di principio di non seguire a rinviare la soluzione definitiva di problemi che debbono essere posti risolutamente all'ordine del giorno della Commissione, perchè altrimenti tra un anno ci troveremo ancora qui nella medesima situazione e a dover dire le stesse cose che diciamo oggi.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si trattasse di discutere una legge di carattere generale, forse si arriverebbe ad adottare qualcosa di simile a quello che è stato adottato nella precedente legge, perchè non è affatto errato il criterio di fissare questi contributi in rapporto al caro-vita: si tratterebbe, se mai, di fare una variazione in questo senso.

DE LUCA CARLO. La critica principale in ordine a questo disegno di legge è che l'inden-

nità non è in rapporto all'indice del costo della vita, bensì all'indice del costo dell'alimentazione, per cui i termini sono diversi, tanto vero che il caro-alimentazione ha portato ad un calo dell'indennità, mentre il caro-vita invece è aumentato.

PRESIDENTE. Insomma, sostanzialmente, si tratterebbe di stabilire un criterio fondamentale che poi il potere esecutivo applicherebbe ai casi concreti.

STURZO. Io penso che sarebbe opportuno aggiungere un articolo 2 in cui si dicesse che il Governo è autorizzato ad applicare questo provvedimento anche per l'anno 1954, se le condizioni saranno le medesime.

Altrimenti da qui a pochi mesi saremo di nuovo costretti a votare un disegno di legge dello stesso genere.

PRESIDENTE. La legge impone però di calcolare anno per anno il coefficiente.

DE LUCA CARLO. Quando ho fatto la proposta di sospensiva mi è stato risposto che non si poteva sospendere la corresponsione dell'indennità a questa categoria di persone. Ciò non è esatto perchè si corrisponde loro quello che stabilisce la legge del 1946. Ora, se è vero questo, una delle più forti ragioni di opposizione alla sospensiva viene a mancare, perchè costoro hanno già avuto in acconto quello che loro verrebbe dato con questa legge.

Se noi seguissimo la via indicata dal senatore Sturzo, prolungheremmo l'inconveniente per un altro anno perchè il Governo, esistendo un provvedimento di questo genere, non si darebbe cura di fare la legge organica.

Aderendo invece alla mia proposta di sospensiva costringeremmo il Governo a presentare finalmente questa legge organica.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non è in condizioni, data la complessità della legge, di presentare in un breve termine una legge organica.

STURZO. Non insisto nella proposta di aggiungere un articolo e propongo invece di inserire il concetto nell'articolo unico. E questo perchè, prima che sia operante la legge, si

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)30^a SEDUTA (13 maggio 1954)

arriverà alla fine di ottobre e pertanto a quell'epoca è probabile che si presenti la necessità di un provvedimento analogo per l'anno 1954.

DE LUCA CARLO. Io penso che la formula proposta dal collega Sturzo sia da accettarsi, perchè se dovessero avvenire variazioni in meno si applicherà la legge, se si dovessero verificare variazioni in più nessuno può impedire al Parlamento di ritornare sulla materia.

PRESIDENTE. Il decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, stabilisce: « L'importo delle indennità di contingenza è suscettibile d'aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione. L'importo dell'indennità di contingenza sarà aumentato o diminuito dalla prima rata con la scadenza successiva al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, dalla percentuale d'aumento o di diminuzione dell'indice base accertato nell'ultimo trimestre dall'Istituto centrale di statistica... ».

FORTUNATI. Anzichè prendere a base il costo della vita dell'ottobre-dicembre 1945 si prende a base il costo della vita ottobre-dicembre 1947. Pertanto si potrebbe dire alla fine dell'articolo:

« Qualora nel 1954 il costo dell'alimentazione risulti in diminuzione rispetto all'ottobre 1947, l'indennità di contingenza sarà corrisposta in misura analoga a quella fissata per il secondo trimestre del 1953 ».

STURZO. Debbo dire lealmente che questa formula varia lo spirito del disegno di legge, mentre la mia formula avrebbe lasciato libero al Parlamento di adottare altro provvedimento se ritenuto più opportuno.

Io volevo semplicemente evitare la necessità di un provvedimento di legge a distanza di due o tre mesi; evidentemente è una cosa strana dover fare e rifare leggi senza una base esatta di dati.

Si è fatta una giusta osservazione, che i numeri indici, per questi rialzi e ribassi, sono tratti in una maniera non aderente alla realtà. Su questo punto siamo d'accordo ed a questo

proposito abbiamo invocato un provvedimento di carattere legislativo generale che ci possa dare una certa garanzia sulla applicazione dei numeri indici. Il concetto dei numeri indici però deve rimanere alla base, non potendo adottare due sistemi diversi: uno che valga quando gli indici sono in rialzo e l'altro quando sono in ribasso.

FORTUNATI. È evidente che noi, fissando per il 1953 una misura di indennità diversa da quella che risulterebbe dall'applicazione della legge istitutiva, abbiamo implicitamente riconosciuto che lo strumento della legge istitutiva non funziona, o almeno si possono presentare delle circostanze per cui quello strumento, così come è, non è applicabile.

Allora bisogna modificarlo e per modificarlo ci vuole un po' di tempo; non si può modificare improvvisamente. Ed allora cosa faremo, per il 1954 in concreto? Non faremmo altro che confermare quel che abbiamo fatto per il 1953, e la nuova legge avrà vigore da quel momento in poi.

Se fosse detto nel mio emendamento, in genere, che ogni qualvolta il costo della vita risulta in diminuzione rispetto all'ottobre-dicembre 1947, la indennità di contingenza sarà corrisposta in misura analoga a quella fissata nel secondo trimestre del 1953, capirei che si potesse dire che si cambia sostanzialmente tutto, cioè non ci sarebbe più scala mobile. In tal caso avrei delle perplessità, ma qui si tratta di stabilire un limite determinato che, in ultima analisi non è altro che una ripetizione di quello che abbiamo fatto per l'anno 1952 e 1953.

DE LUCA LUCA. Vorrei togliere delle perplessità al senatore Sturzo: lo spirito di questo disegno di legge è quello di non dare agli invalidi e ai mutilati meno di quello che hanno percepito fino ad ora, perchè se si tenesse presente l'attuale dato di contingenza soltanto rispetto ai generi alimentari, evidentemente si dovrebbe dare di meno.

Rimane l'altro problema da noi sollevato, cioè che applicare questo criterio significa pur sempre dare meno agli invalidi e ai mutilati quando si paragoni il loro trattamento a quello accordato dalle organizzazioni industriali.

A me sembra che l'emendamento proposto dal senatore Fortunati si accordi invece perfettamente con lo spirito del disegno di legge.

STURZO. Il mio emendamento dovrebbe avere la precedenza. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo del senatore Fortunati mi riservo di esprimere successivamente il mio avviso.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo propone di sostituire le parole « e per l'anno 1953 » con le altre « e per gli anni 1953-1954 ». Quindi, qualora nel 1954 il costo dell'alimentazione risulti in diminuzione rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1947, l'indennità di contingenza verrà corrisposta sempre nella stessa misura.

TOMÈ, *relatore*. Si blocca quindi anche in aumento. L'emendamento Fortunati blocca invece in diminuzione.

FORTUNATI. Per un semestre.

TOMÈ, *relatore*. Mi sembra che qui incidiamo nel meccanismo della legge istituzionale.

Invero l'emendamento Fortunati rimane nello spirito della legge, ma non mi sembra il caso di entrare in un orientamento che ci porterebbe a mutare la legge istitutiva, perchè si potrebbe fare entrare sempre in funzione effettivamente il meccanismo originario, qualora si facesse un trattamento diverso di pensione a queste categorie di invalidi. Ove la pensione avesse una base sufficiente per le ne-

cessità di vita sarebbe logico tornare all'applicazione della scala mobile sulla base del costo dell'alimentazione.

Pertanto è opportuno approvare la legge senza emendamenti.

FORTUNATI. La verità è che da parecchio tempo queste categorie chiedono una rivalutazione della loro pensione base. In attesa di questa rivalutazione si sono trovati degli accorgimenti transitori, e si propongono disegni di legge come questo.

Non applichiamo la scala mobile, che segnerebbe una diminuzione rispetto al 1947, e diamo una indennità di contingenza in misura superiore. Se le pensioni fossero state rivalutate il problema non sarebbe stato mai posto. Allo stato attuale delle cose l'indennità di contingenza non potrete mai diminuirla, ed il mio emendamento tendeva unicamente ad evitare che da qui a qualche mese ci si trovi costretti a discutere un altro disegno di legge analogo. Non insisto comunque nel mio emendamento.

STURZO. Anche io non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.